COMUNE DI SORRADILE

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 112	**29/12/2023**
OGGETTO	AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 19.07.2023.

L'anno ***Duemilaventitre***, addì ventinove**,** del mese di dicembre**,** alle ore 11,50 nella Casa Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, presieduta dal **Sig. Pietro Arca**, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori**:**

n°	Cognome	Nome	PRESENTE	ASSENTE
1	***Defrassu***	***Silvano***	**X**	
2	***Fadda***	***Piera Rosa***	**In videoconferenza**	
3	***Putzolu***	***Ferdinanda Anna***	**X**	
			3	

Constatata la legalità dell'adunanza, dando atto che l' Assessore Fadda Piera Rosa partecipa alla riunione in modalità video conferenza, ai sensi dell'art. 3 punto 3 del Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di G.C. n. 57 del 12.07.2023, assume la presidenza il **Sig. Pietro Arca**, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto, con l'assistenza del Segretario Comunale**, Dott. Danilo Saba**, il quale partecipando in modalità video conferenza, ai sensi dell'art 3 punto 3 del Regolamento di

funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di G.C. n. 57 del 12.07.2023 provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n.5 del 8.06.2001;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del D.L.gs. 267/2000, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio valevole per il triennio 2023-2024-2025 e relativi allegati";

Vista la deliberazione del C.C. n. 40 del 28.12.2022 con la quale è stato approvato il DUPS per il periodo 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 31 del 05.05.2023 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio amministrativo e finanziario al Sindaco Sig. Pietro Arca;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 05.05.2023 con il quale il Sindaco Sig. Pietro Arca ha assunto la responsabilità del Servizio dell'area Amministrativo – Finanziario – Tributi- Economato – Servizi di staff e alla persona;

Visto il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 03.11.2016;

Visto il D. L.gs n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali;

Visto il D.L n 75/2023 convertito in L n 112 del 10/08/2023 ed in particolare l'art 28 comma 1 ter

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni;

Visto il Codice disciplinare per il personale;

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario**;**

VISTO l'art. 6, cc. 1-4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale dispone:

"*1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al

lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.";

VISTI inoltre:

- l'art. 6, c. 5, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: "*5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo*";
- l'art. 6, c. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: "*6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione*

del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti";

- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: "*6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- l'art. 6, c. 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "*7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*";
- l'art. 6, c. 8, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "*8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane*";

VISTO che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", entrato in vigore il 15 luglio 2022, il quale dispone in particolare:

- all'art. 1, c. 3 che "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021*";
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;
- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

VISTO che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 07 settembre 2022, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132, recante "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", entrato in vigore il 22 settembre 2022, il quale dispone in particolare:

- all'art. 1, c. 3 che "*Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto*";

- all'art. 2, c. 2, che "*Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*";
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che "*Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.*";
- all'art. 7, c. 1, che "*Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.*";
- all'art. 8, c. 2, che "*In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci*";
- all'art. 9, che "*Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.*";
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

DATO ATTO che il Comune di Sorradile alla data del 31/12/2022:

- ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, co. 2, della L. n. 158/2017;

PRESO ATTO che il succitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.12.2022, all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, stabilisce per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti che il PIAO contiene la SEZIONE 1 Scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni e Sottosezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso:

- all'art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), relativo alla Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza";
- All'art. 4, comma 1, lett. A) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.1 "Struttura organizzativa";
- all'art. 4, comma 1, lett. B) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.2 "Organizzazione del lavoro agile";
- All'art. 4, comma 1, lett. C), n. 2) relativo alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", Sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

PRESO ATTO altresì che nello "schema tipo" di PIAO semplificato, per gli enti fino a 50

dipendenti, redatto sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 del succitato D.M. n. 132/2022, non sono previste le seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione", Sottosezione 2.2 "Performance";
- Sezione 4 "Monitoraggio";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del del 19/07/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;

CONSIDERATO necessario provvedere ad aggiornare la sezione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale con riferimento alle soppravenute esigenze di assunzione di nuovo personale per l'annualità 2024, come di seguito specificato:

N.	Profilo professionale	CAT	Rapporto lavoro	Regime orario	Nuovo sistema classificaz. 01/04/2023	Struttura di assegnazione	Procedura di reclutamento
1	Istruttore amministrativo	C	Tempo determinato	Fino a 36 ore settimanali	Istruttore	Agenzia interinale	Copertura del posto vacante

Considerato che in applicazione delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 e s.m.i., e del Decreto Ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:

- il Comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 16,51%%
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'Ente, la percentuale prevista nel D.M. attuativo 17/03/2020 in Tabella 1 è pari al 29,5% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 33.5%;
- il Comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. attuativo 17/03/2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro € 146.791,67, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro € 333.316,13;
- Ricorre tuttavia l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, di Euro € 254.748,69 (determinato assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 190.110,96 un incremento, pari al 34%, per Euro 64.637,73 € €);
- Per il 2024, annualità nella quale la spesa del 2018 può essere accresciuta del 35%, la spesa di personale può arrivare a € 256.649,80
- la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del Comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 244.905,58, portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del D.M. 17/03/2020, in un importo insuperabile di

Euro 244.905,58;

- viene rispettato il contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

  LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE TABELLA 1 D.M. Euro 254.748,69

  > SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 220.074,67

* la spesa personale previsionale 2023 è determinata secondo la nozione del D.M. 17/03/2020 (quindi senza Irap), tenuto conto delle scelte assunzionali previste nella presente programmazione dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che mediante forme di lavoro flessibile.

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;

- la spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica:

  LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE TABELLA 1 D.M. Euro € 256.649,80

  > SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 Euro 220.074,67

* la spesa personale previsionale 2024 è determinata secondo la nozione del d.m. 17/03/2020 (quindi senza Irap), tenuto conto delle scelte assunzionali previste nella presente programmazione dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che mediante forme di lavoro flessibile.

  LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE TABELLA 1 D.M. Euro € 256.649,80

  > SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025 Euro 220.074,67

* la spesa personale previsionale 2025 è determinata secondo la nozione del d.m. 17/03/2020 (quindi senza Irap), tenuto conto delle scelte assunzionali previste nella presente programmazione dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che mediante forme di lavoro flessibile

- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

Si attesta il rispetto dei limiti ai sensi del comma 567 art. 1 legge 296/2006 e dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010

- **verifica dell'assenza di eccedenze di personale**
  - il Comune ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo. Ne dà atto con il presente documento
- **verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**
  - il Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, convertito in L. 160/2016, ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- il Comune, alla data odierna, ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66, convertito in L. 23/6/2014, n. 89, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- il Comune, pertanto, non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

Dato atto che attraverso il presente provvedimento si propone di approvare la modifica della Sottosezione 3.3. relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023 – 2025 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025, che si allega al presente atto (Allegato A);

Acquisito sulla proposta di Deliberazione, il parere dell'Organo di Revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL sulla sola Sezione 3.3 relativa alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023/2025, con Verbale N. 21 del 29/12/2023 acquisito al protocollo dell'ente al n 4863 del 29/12/2023;

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 comma 1del D.L.gs 267/2000 del Responsabile del servizio;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la modifica alla sottosezione 3.3. del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19.07.2023, che allegato alla presente deliberazione con la lett. A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio amministrativo di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato PIAO 2023-2025, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

Di dare mandato altresì al Responsabile del Servizio amministrativo di provvedere alla trasmissione del PIAO 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

Di dare atto che le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione del PIAO 2023/2025 sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025, approvato con delibera G.C. n. 41 del 28.12.2022;

Di inoltrare il PIAO 2023/2025 a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente e al Nucleo di

valutazione associato, anche ai fini dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012;

Di demandare al Responsabile del Servizio amministrativo gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Di dichiarare, con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Di dichiarare, con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000,

Il Sindaco	***Il Segretario Comunale***
f.to Pietro Arca	***f.to Dott. Danilo Saba***

PARERI, AI SENSI , dell'art 49 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' **TECNICA** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del Servizio
f.to Pietro Arca

PARERI, AI SENSI , dell'art 49 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' **CONTABILE** DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del Servizio
f.to Pietro Arca

- **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari. –

Sorradile lì 29.12.2023

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Danilo Saba.

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- ⚜ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Sorradile lì 29.12.2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Danilo Saba.

Per copia conforme all' originale

Sorradile lì 29.12.2023

Il Segretario Comunale

Dott. Danilo Saba